



COMUNE DI PARONA

(Provincia di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	28	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PARONA, ALBONESE, ROSASCO E ZEME OGGETTO: PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.
Data	28.09.2012	

L'anno **duemilaDODICI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE**
alle ore **21,00** nella sala delle adunanze si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **STRAORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Su numero **13** componenti risultano

PRESENTI

ASSENTI

- 1) **COLLI SILVANO** – Sindaco
- 2) **FERRETTI GIUSEPPE**
- 3) **SOMMI MAURO**
- 4) **BIANCHI GIANBATTISTA**
- 5) **POGGI PATRICK**
- 6) **GALLI MONICA**
- 7) **GANZI ANDREA**
- 8) **MELISSANO GIOVANNI**
- 9) **SPORTIELLO ANTONIO**
- 10) **TROVATI LUCA**
- 11) **BRUNAZZI CHIARA CAROLINA**
- 12) **MARZETTO DONATELLA**
- 13)

- 1) **AMBROSETTI CLAUDIO**
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)

Totale presenti | N° 12

Totale assenti | N° 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.: **PIZZOCCHERO D.SSA MARIA LUISA**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in **SEDUTA PUBBLICA** ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione: **“CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PARONA, ALBONESE, ROSASCO E ZEME PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE”**;

Il Consigliere/Assessore Sommi illustra la proposta;

Il Consigliere Trovati fa rilevare che i Comuni individuati non sono limitrofi e il Consigliere Sommi chiarisce che la Convenzione è finalizzata anche ad uno scambio di competenze e non solo a pattugliamenti del territorio;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO e **PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale e di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Il testo integrale di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;**
- 2) Di approvare la proposta di “CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PARONA, ALBONESE, ROSASCO E ZEME PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE”, che consta di n. 13 (tredici) articoli (all. “A”) e che avrà durata dal 01/10/2012 al 31/12/2015;**
- 3) Di approvare la proposta del “Regolamento del servizio convenzionato di Polizia Locale” che consta di n. 37 (trentasette) articoli (all. “B”);**
- 4) Di dare atto che è demandata per competenza al Responsabile del Servizio di Polizia Locale la formalizzazione e l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti l'attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione;**
- 5) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della succitata Convenzione.**



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO/UFFICIO PROPONENTE <u>UFFICIO POLIZIA LOCALE</u> Il Responsabile del Servizio <i>F.to Comm. DE PADOVA Maurizio</i> 	ASSESSORATO INTERESSATO <u>VIGILANZA</u> Il Sindaco Sig. <u>F.to COLLI Silvano</u>
---	--

OGGETTO DELLA PROPOSTA	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PARONA, ALBONESE, ROSASCO E ZEME PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.
TESTO DELLA PROPOSTA	<p>RILEVATO che l'art. 19 comma 1 del D.L. 95/2012 obbliga tutti i comuni d'Italia fino a 5.000 abitanti a svolgere in forma associata almeno 3 funzioni fondamentali e servizi entro il 1° Gennaio 2013;</p> <p>DATO ATTO che si sono riuniti i Sindaci dei Comuni di seguito elencati per dare avvio all'approvazione della Convenzione di Polizia Locale ed al relativo Regolamento, sia per rispettare i dettami di Legge sopra indicati, sia per migliorare il controllo del territorio, dando luogo ad un rapporto di collaborazione per il coordinamento del servizio di Polizia Locale, conformemente alle indicazioni previste anche dalla specifica normativa in materia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leggi Regionali nn. 4 e 8 rispettivamente del 14.04.2003 e del 21.02.2000;• D.Lgs. n. 267/2000, art. n. 30;• Legge n. 65 del 07.03.1986;

	<p>DATO ALTRESÌ ATTO che, visti gli accordi presi tra i Comuni di PARONA, ALBONESE, ROSASCO, ZEME, si è addivenuti ai due testi condivisi della Convenzione e del Regolamento allegati alla presente deliberazione rispettivamente contrassegnati con le lettere “A” e “B”;</p> <p>CONSIDERATO che è opportuno e conveniente convenzionare in siffatte forme il servizio di Polizia Locale;</p> <p>RITENUTO pertanto di aderire alle suddette proposte di Convenzione e Regolamento come da accordi precedenti;</p> <p>DATO ATTO che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i testi in approvazione della Convenzione e del Regolamento constano rispettivamente di n. 13 (tredici) articoli (all. “A”) e n. 37 (trentasette) articoli (all. “B”); • che la Convenzione avrà durata dal 01/10/2012 al 31/12/2015; <p>VISTI gli artt. 30 e 42 del T.U. n. 267/2000.</p> <p>Visto lo Statuto Comunale;</p> <p>ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Comunale;</p> <p>VISTO il Bilancio per l’anno 2012;</p> <p style="text-align: center;">P R O P O N E</p> <p>Per tutto quanto espresso in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di approvare la proposta di Convenzione tra i comuni di parona, Albonese, Rosasco e Zeme che consta di n. 13 (tredici) articoli (all. “A”) e che avrà durata dal 01/10/2012 al 31/12/2015; 2. di approvare la proposta del “Regolamento del servizio convenzionato di Polizia Locale” che consta di n. 37 (trentasette) articoli (all. “B”);
--	---

Allegati alla Proposta	Convenzione Regolamento
-------------------------------	----------------------------

In relazione all’Oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE CONTRARIO in quanto:.....</p>
---	---

	<p>..... <input type="checkbox"/> PROPONE di dichiararla immediatamente eseguibile</p> <p>Data 24.09.2012_____</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Responsabile del Servizio</i> F.to De Padova Maurizio</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE CONTRARIO in quanto:..... </p> <p>Data 24.09.2012_____</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Servizio F.to Pertile D.ssa Samantha</p>

ALL. "A"



**COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA COMUNI DI PARONA, ALBONESE, ROSASCO ZEME, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.

Oggi _____ del mese di _____ dell' anno duemiladodici alle ore _____ presso la sede del Comune

TRA

Il Comune di Parona, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Colli Silvano, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "Capo Convenzione", C.F. 83001230180

E

Il Comune di Albonese rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____ , elettivamente domiciliata presso la sede Municipale del Comune stesso , C.F;

Il Comune di Rosasco rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____ , elettivamente domiciliata presso la sede Municipale del Comune stesso , C.F;

Il Comune di Zeme rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____ , elettivamente domiciliata presso la sede Municipale del Comune stesso , C.F;

PREMESSO

Che l'art. 19 comma 1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, obbliga tutti i comuni d'Italia fino a 5.000 abitanti a svolgere in forma associata almeno 3 funzioni fondamentali e servizi entro il 1° Gennaio 2013;

Che la Legge Regionale 14 Aprile 2003, n. 4, all'interno delle forme collaborative fra Enti Locali, attribuisce alle Amministrazioni Comunali la possibilità di consorzarsi od associarsi per l'esercizio delle attività di cui alla Legge sopra citata;

Che alla luce delle possibilità offerte dal D.lgs. 267/2000, le Amministrazioni comunali di Parona, Albonese, Rosasco e Zeme intendono perseguire l'ottimizzazione del servizio di vigilanza sul territorio attraverso la stipulazione di apposita convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale;

Che l'opportunità della collaborazione fra i Comuni è maggiormente sentita in questo periodo in cui necessita di assicurare, unitamente alle altre forze di polizia, la tutela della sicurezza dei cittadini e della vita collettiva, viene richiesta in modo impellente dalle comunità locali;

Che al fine di garantire un'adeguata professionalità per gli operatori ed un adeguato servizio ai cittadini è indispensabile, disporre di una struttura formata da un nucleo di agenti che consenta un servizio attivo sul territorio, per una prolungata fascia oraria;

Che le attuali proposte di Legge, in corso di esame da parte del Parlamento oltre che il progetto di Legge Regionale considerano, come funzionale, un corpo di Polizia Comunale o intercomunale, composto, oltre che dal Comandante, da un congruo numero di addetti;

Che pertanto le amministrazioni citate intendono avviare, seppure in via temporalmente limitata, un rapporto di collaborazione che consenta l'utilizzo comune delle strutture;

Che per disciplinare la collaborazione fra più Comuni per il coordinamento della gestione di un servizio, è necessario prevedere la stipula di un'apposita convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità

I Comuni di Parona, Albonese, Rosasco e Zeme si convenzionano per gestire in modo associato i servizi di Polizia Locale e Polizia Amministrativa all'interno del territorio di loro competenza, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il servizio convenzionato gestirà tutte le attività affidate alla Polizia Locale da leggi o regolamenti, nell'ambito del territorio di competenza, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli artt. 3 e 5 della L. 65/86.

Il servizio oggetto della presente convenzione sarà svolto durante il normale orario di servizio.

Si precisa che il servizio oltre il normale orario presso i propri Comuni di appartenenza, sarà svolto assicurando la presenza degli agenti in parti uguali tra i Comuni.

Al fine di coordinare i servizi, i Comuni si impegnano a rivedere gli orari dei rispettivi organici di Polizia Locale, rendendoli adeguati a perseguire i fini convenzionali.

In particolare assicurano la disponibilità del personale ad intervenire in qualsiasi momento durante l'orario di servizio, per attività di mutuo soccorso, sul territorio dei Comuni convenzionati per l'espletamento di quanto previsto.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune di Parona assume il ruolo di Comune capo convenzione. A ciascun Comune è demandato il compito di predisporre gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del servizio.

La Conferenza dei Sindaci è la struttura d'indirizzo.

Essa è composta dai Sindaci dei comuni aderenti alla convenzione o Assessori da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

È convocata e presieduta dal Sindaco del comune capo convenzione e vi possono partecipare i Comandanti/Responsabili delle Polizie Locali degli Enti convenzionati i quali esprimono pareri in ordine alle soluzioni tecniche operative adottate ed alla regolarità tecnica degli atti.

La conferenza si riunisce almeno due volte l'anno, con i seguenti compiti:

definire gli indirizzi di programmazione attinenti la gestione del servizio coordinato;

esaminare i progetti e le iniziative, o loro varianti e, se ritenuti meritevoli, promuoverne la loro approvazione nelle rispettive Giunte comunali;

indicare le forme di pubblicità delle iniziative;

vigilare sull'espletamento dei servizi resi e verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 3 - Ambito Territoriale

Il servizio associato di Polizia Locale è svolto all'interno del territorio dei comuni convenzionati.

Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, regolamenti e provvedimenti dell'autorità.

Nell'esercizio dei compiti affidati, il personale dipende gerarchicamente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare.

Art. 4 – Responsabile del servizio

Il Servizio di Polizia Locale in forma associata è diretto dal Responsabile del Servizio del Comune di Parona, il quale assume il ruolo di Responsabile della Convenzione .

Tale responsabilità, per i Comuni di Rosasco, Zeme ed Albonese si estende al servizio svolto anche oltre il normale turno di lavoro, per tutte le attività di competenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria e per i compiti di cui al precedente artt. 1 e 2 della presente. Esercita, comunque, le funzioni ad esso attribuite dal regolamento di cui all' art. 5 della presente convenzione.

Al medesimo, finanziato dai Comuni convenzionati, sarà corrisposto il valore massimo complessivo per la responsabilità assunta di tutta l'attività svolta nei Comuni di Albonese, Rosasco e Zeme durante i servizi effettuati anche oltre il normale turno di lavoro.

Mensilmente, attraverso il Responsabile della Convenzione, verranno stabiliti i servizi da espletarsi che saranno distribuiti secondo un principio temporale ed un equilibrio di reciproca compensazione fra gli Enti interessati.

Art. 5 - Regolamento

I comuni convenzionati devono approvare contestualmente alla presente convenzione e nel rispetto dei suoi principi, il regolamento tipo del servizio convenzionato di Polizia Locale disciplinato dagli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 6 - Mezzi operativi

I comuni convenzionati mettono a disposizione dotazioni e mezzi tecnici di loro proprietà per lo svolgimento dell'attività associata e ne rimangono esclusivi proprietari.

I Comuni convenzionati, previo accordo, potranno anche procedere all'acquisto d'attrezzature in forma associata.

Il servizio verrà effettuato a bordo di un autoveicolo di proprietà di uno dei Comuni convenzionati, in giornate ed orari che verranno mensilmente individuati dal Responsabile della convenzione, fatto salvo esigenze imprevedibili, sentite le esigenze dei Comuni convenzionati.

I Comuni dovranno fornire l'autoveicolo, conforme alla normativa prevista dalla L.R. 4/2003, per l'espletamento del servizio.

L'utilizzo dei veicoli sarà distribuito secondo un principio temporale ed un equilibrio di reciproca compensazione fra gli Enti.

Le spese di manutenzione e gestione dei singoli veicoli sarà a carico dei rispettivi Enti proprietari.

La pattuglia sarà composta da almeno 2 unità.

Art. 7 - Sede del Comando di Polizia Locale associata

Il Comando associato ha sede presso il Comune capo convenzione.

Il personale del servizio associato ha a disposizione, presso ogni Comune, un locale da utilizzare per lo svolgimento dell'ordinaria attività di servizio.

Art. 8 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01.10.2012 fino al 31.12.2015 e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 9 - Ammissione di nuovi comuni

L'istanza di ammissione al servizio convenzionato di nuovi comuni deve essere presentata al comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i comuni convenzionati.

L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione da parte di tutti i comuni convenzionati.

Art. 10 - Recesso

I comuni convenzionati possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi da inviare a tutti i Comuni convenzionati.

L'Ente nel periodo sopra citato rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti, sino alla conclusione dell'anno in corso e in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari.

Il comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature eventualmente acquistate per la gestione associata dei servizi.

Art. 11 - Corrispettivo per gli operatori di Polizia Locale

Tutti gli oneri del personale impiegato nel servizio convenzionato sono a carico dei Comuni di appartenenza dei dipendenti, senza alcun diritto di rivalsa.

Si precisa che ogni agente rimane nella pianta organica del proprio comune di appartenenza e gli

emolumenti stipendiali ordinari saranno devoluti dagli stessi. Le ore lavorate per i servizi oggetto

della presente convenzione, ricadenti oltre il normale orario di servizio, saranno liquidate dai

rispettivi comuni che avranno beneficiato della presenza dell'agente dell'altro comune. Come tale le

rispettive Amministrazioni avranno l'onere di individuare preventivamente appositi progetti

obiettivi e/o istituire fondi appositi concordati con i singoli operatori di Polizia Locale.

Art. 12 - Rapporti Finanziari

Tutti i proventi delle sanzioni verranno versati al comune nel cui territorio sono state contestate le violazioni.

Le competenze spettanti al personale saranno liquidate da ciascun Comune di appartenenza.

L'aumento dell'indennità di posizione e le ore di servizio svolte al di fuori del normale turno lavorativo dagli agenti, saranno liquidate dal Comune capo convenzione, nell'ambito dei trasferimenti di cui ai rapporti finanziari, dai Comuni che avranno beneficiato della presenza di agenti di altro Comune.

Il compenso da attribuire al Responsabile della Convenzione sarà incluso nel corrispettivo dell'indennità di posizione pagato mensilmente dal Comune capo convenzione.

Art. 13 - Scioglimento

La convenzione avrà scadenza il 31.12.2015, fermo restando eventuale rinnovo ed i casi di recesso di cui al precedente art. 10.

IL COMUNE DI PARONA

Il Sindaco
Colli Silvano

IL COMUNE DI ALBONESE

Il Sindaco

IL COMUNE DI ROSASCO

Il Sindaco

IL COMUNE DI ZEME

Il Sindaco



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE

TITOLO I ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO

Art.1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le materia di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 7 Marzo 1986, n.65 e L.R. n. 4 del 14 – 04 – 2003.

E' istituito il Servizio di Polizia Locale convenzionata tra i seguenti Enti:

Comuni di Parona, Albonese, Zeme e Rosasco.

Art. 2 - Funzioni degli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al “Servizio di Polizia Locale in forma convenzionata intercomunale” svolgono le funzioni previste da Leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi, in ottemperanza alle indicazioni ed agli indirizzi operativi del Sindaco o Presidente territorialmente competente.

In particolare:

- espletano servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge quadro n.65/86;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al Gonfalone della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti ritengano di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e con gli altri organismi della Protezione Civile nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco\Presidente;
- effettuano servizio di scorta al Gonfalone del Comune.

Nell'ambito dei compiti attribuitigli il Servizio di Polizia Locale, attende anche ai compiti d'informazione, d'accertamento e raccolta dati a richiesta delle Autorità e degli Uffici Municipali autorizzati a richiederli.

Compie servizi informativi di Polizia Tributaria Locale e di Polizia Anagrafica; provvede alla raccolta di dati, statistici ed effettua gli accertamenti che occorrono per l'ammissione dei cittadini all'assistenza municipale.

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art.3 - Organico del Servizio

L'organico del Servizio di Polizia in forma convenzionata, viene individuato in funzione delle piante organiche delle varie Amministrazioni convenzionate in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio stesso.

Il personale in servizio in ogni singolo Ente mantiene le attribuzioni amministrative al quale è delegato (Responsabile di servizio, di area ecc.).

Art.4 - Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il Responsabile del coordinamento ha il compito di dirigere l'operato del personale con specifiche istruzioni per il buon andamento del servizio.

Posto innanzitutto che tutti gli addetti hanno pari dignità e che coloro che adempiono singolarmente ad un compito hanno la responsabilità soggettiva sull'operato. Quando il servizio viene svolto da più soggetti, per questioni organizzative e per avere una interpretazione univoca delle modalità di intervento è necessario un rapporto gerarchico pur nel rispetto delle diverse personalità degli operatori.

L'ordinamento gerarchico del Servizio convenzionato è rappresentato dalle fasce di appartenenza ricoperte nella pianta organica comunale e in ordine alla legge regionale 43/1985;

Art.5 – Attribuzioni del Responsabile del coordinamento

Il responsabile del coordinamento del Servizio convenzionato, risponde verso i Sindaci \ Presidenti della disciplina e dell'impiego tecnico /operativo /organizzativo del servizio.

In conformità alle funzioni di Istituto egli deve:

1 – emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente alle finalità della convenzione intercomunale compatibilmente con le esigenze di servizio delle diverse amministrazioni e le esigenze personali degli addetti;

2 – disporre, in applicazione del presente regolamento, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;

3 – provvedere alla sostituzione del personale in congedo ordinario in modo tale che il servizio non risulti scoperto in nessuna Amministrazione;

4 – assegnare i mezzi tecnici in dotazione e l'utilizzo degli stessi in base alle esigenze del servizio;

5 – rispondere al Sindaco/Presidente dei risultati ottenuti rispetto agli indirizzi generali.

In caso di assenza temporanea o impedimento il responsabile è sostituito da un collega individuato con il grado più elevato presente in servizio e in caso di parità di grado dal più anziano di servizio.

Art. 6 – Compiti degli appartenenti al servizio

Nell'ambito territoriale della convenzione, gli appartenenti al servizio convenzionato mantengono le qualifiche acquisite nei rispettivi comuni di appartenenza in conformità alla normativa vigente, di Ufficiale, Sottufficiale ed Agente. Tutti quanti, responsabile compreso, sono tenuti all'esercizio delle attribuzioni e con gli stessi compiti di cui al precedente art. 2 pur nel rispetto del rapporto gerarchico.

Art.7 Qualifica degli appartenenti al Servizio

Gli Appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art.5 della Legge quadro n.65/86 esercitano nell'ambito territoriale della convenzione:

Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori (Agenti e Sottufficiali di P.L.), o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio e agli addetti al coordinamento e al controllo (Ufficiali), ai sensi dell'art. 57 comma 20 e art. 221 del C.P.P. ;

Funzioni di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.11 del Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 31 aprile 1992, n.285 e succ. mod. e int.;

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 della Legge n.65/86. La qualifica di Agente di P. S. è conferita dal Prefetto, ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 5 della legge 65\1986.

TITOLO III ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.8 Modalità particolari di accesso al Servizio

Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Comune, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:

-possesso della patente di guida di categoria B o superiore;

-idoneità psicofisica all'espletamento della mansioni da svolgere;

-titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art.9 Uniforme di servizio

Le diverse Amministrazioni forniscono l'uniforme di servizio e quanto necessario per gli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione della norma della legge Regionale 39\1990.

Le uniformi e le loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" allegata al presente Regolamento.

La Tabella determina le quantità ed i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

Art.10 Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art.10, lettera b), della Legge Regionale 17 maggio 1985, n.43, dall'art.6 della Legge quadro n.65/86 e dall'allegato E della Legge Regionale 39\1990.

I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti nella "Tabella Vestiario" che ne stabilisce anche le modalità per l'applicazione sulla uniforme e per l'uso.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile o militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo stato Italiano.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art.11 Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 14 marzo 1987, n.

145. L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui

al primo comma. Essa può essere usata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante corso iniziale di formazione professionale. Gli appartenenti al Servizio compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Art.12 Strumenti e mezzi di dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità agli artt.10, lettera a), Legge regionale n.43/85, e 6 della Legge quadro n.65/86.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini di servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art.13 Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi in uniforme.

Il servizio in abiti civili, quando ciò sia strettamente necessario, deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del coordinamento o dal Sindaco.

Art.14 Tessere di servizio

Gli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art.6, comma 40, del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145.

Tutti gli Agenti in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve sempre essere mostrata con obbligo di qualificarsi nel caso in cui il servizio venga prestato in abito civile.

TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art.15 Finalità generale dei servizi

Il Servizio convenzionato di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 2, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego di personale, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione territorialmente competente per il perseguimento del pubblico interesse.

Art.16 Servizi di Polizia Locale

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 2 sono istituiti servizi per la disciplina della circolazione.

Art.17 Servizi di pronto intervento

I servizi, quando è possibile, sono svolti con veicoli collegati via radio, con il compito di intervenire in località indicate a seguito di istruzioni impartite dalle Amministrazioni.

Art.18 Servizi di Polizia Amministrativa

Sono istituiti appositi servizi per la vigilanza in materia di polizia locale, commerciale, artigianale, industriale, ambientale, occupazione suolo pubblico e protezione civile.

Art.19 servizi di Polizia Ecologica

E' istituito il servizio di Polizia Ecologica con particolare riguardo alla situazione ambientale del suolo e delle acque per l'individuazione delle cause di dissesto idrogeologico e delle discariche abusive.

Art.20 Obbligo di intervento e di rapporto

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.

Nel caso in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'operatore deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Al termine del servizio esterno, tutti i singoli agenti o un componente della pattuglia compila un rapporto di servizio dell'intervento effettuato.

Art.21 prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo necessario:

- a – al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b – in situazioni di emergenza, anche in assenza di ordine superiore;

Art.22 reperibilità

Il Sindaco può predisporre turni di reperibilità in relazione a determinati servizi di istituto in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

Art.23 Ordine di servizio

Il Responsabile al coordinamento o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco territorialmente competente ai sensi dell'art.2 legge n.65/86, dispone gli ordini di servizio di norma mensili, indicando per ciascun dipendente: turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Gli appartenenti al servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere, tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art.24 Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art.4, comma 40. della Legge quadro 7 marzo 1986, n.65, e dell'art.3, comma 30, della Legge Regionale 17 maggio 1985, n.43, gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese degli Organi competenti con ordinanza del Sindaco o del Presidente oppure con deliberazione degli Enti convenzionati e secondo le modalità in esse previste.

In casi d'urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.

Il Servizio convenzionato di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti dalla circolazione stradale e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Art. 25 Efficacia dei servizi

Il Responsabile del coordinamento è tenuto ad informare periodicamente le Amministrazioni convenzionate sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Art.26 prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate ed autorizzate a fronte di un progetto sicurezza che deve essere approvato anticipatamente dalle Amministrazioni territorialmente competenti, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali.

Art.27 Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi generali di Polizia Locale.

TITOLO VII
NORME DI COMPORTAMENTO

Art.28 Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni preventivamente autorizzate. I capi dell'uniforme indossati sono conformi a quelli determinati dalla Regione Lombardia in attuazione della L.R. 39\1990.

Durante lo svolgimento del servizio in uniforme l'Agente deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 29 Orario e posto di servizio

Tutti gli appartenenti al Servizio convenzionato sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario o il turno prefissato.

Art. 30 Rapporti interni al Servizio

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei colleghi, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 31 Comportamento pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'Agente deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima della collettività. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità; deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'Agente, quando richiesto, deve fornire il proprio nome ed eventualmente numero di matricola ed Ente di appartenenza. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

TITOLO VIII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, E PROVVIDENZA

Art. 32 Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal regolamento per il personale dei Comuni.

Art. 33 Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale al Responsabile del Coordinamento il quale provvederà alla supplenza dell'assente compatibilmente con le esigenze delle singole Amministrazioni.

Art. 34 Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio

Il Responsabile del coordinamento segnala ai Sindaci i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art 35 Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, le Amministrazioni Comunali corrispondono al personale l'indennità di cui all'art.10 della legge 65/86.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 36 Rinvio ai Regolamenti per il personale del Comune

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica, agli appartenenti al Servizio, la normativa contenuta nel Regolamento per il personale dei Comuni convenzionati.

Art. 37 Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto di cui al C.C.N.L. vigente dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Silvano COLLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maria Luisa PIZZOCCHERO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11.10.2012 al 26.10.2012

Addì 11 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 11 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, _____

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.